

Edizione di lunedì 30 Gennaio 2023

CASI OPERATIVI

Il concetto di “attività di gestione” ai fini della trasformazione agevolata
di Euroconference Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

Ravvedimento speciale: l'Agenzia esclude le violazioni rilevabili dai controlli automatizzati
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

ISTITUTI DEFLATTIVI

La definizione agevolata delle controversie tributarie nei vari gradi di giudizio
di Angelo Ginex

CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata per la crisi di impresa: la strategica figura dell'esperto
di Francesca Dal Porto

IVA

La detrazione dell'Iva relativa ad acquisti effettuati nel 2022
di Laura Mazzola

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come cercare nuovi clienti su LinkedIn per un commercialista
di Luca Bozzato

CASI OPERATIVI

Il concetto di “attività di gestione” ai fini della trasformazione agevolata

di Euroconference Centro Studi Tributari

OneDay Master

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

Domanda

La società X Srl è stata trasformata in società semplice godendo dei benefici di legge previsti dall'articolo 1, commi 115 -120, L. 208/2015.

La società X Srl aveva come oggetto *“l'esercizio dell'attività immobiliare nel senso più ampio del termine, ed in particolare la compravendita di fabbricati e terreni, la costruzione per conto proprio e per conto di terzi dei fabbricati rustici ed urbani ed opere edili in genere, la realizzazione di infrastrutture e la gestione di immobili per conto proprio e/o di terzi”*.

L'ultima dichiarazione 2016 SC presentava un codice ATECO 681000.

Con la trasformazione in società semplice il codice di attività è il seguente: 682001 *“locazione di beni propri”*.

Alla data del 31 dicembre 2015 il bene immobile era riclassificato, nel bilancio della Srl, nella voce C) I dello Stato patrimoniale *“Rimanenze”*. Il bene di cui in oggetto è un immobile che rientra nella categoria catastale A/7.

La società istante ha ricevuto un invito a comparire ex articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997.

Nel predetto invito che si allega, si ritiene che, in base alla circolare n. 7/E/2013 che *“Non si può quindi non notare come la società destinataria del presente atto nell'anno d'imposta 2016svolgesse principalmente un'attività che nulla aveva a che fare con la gestione degli immobili o comunque sia l'attività principale o prevalente non era quella prevista dalla norma agevolativa”*. Non solo ma l'ufficio rimarca che, sulla base del codice 681000 (la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri) lo stesso fa sì che *“la società non svolgeva né prima né dopo*

la modifica dell'oggetto sociale, in forma esclusiva o prevalente, l'attività di gestione immobiliare".
Ora fermo restando quanto sopra esposto, con il non chiaro intento, si immagina, di ritenere che la società non fosse una società commerciale, ma pur volendo inquadrarla come società di gestione immobiliare anche le stesse dovrebbero godere della norma agevolativa.

Alla vostra attenzione si chiede se il comportamento da parte della società sia stato corretto nell'applicazione della legge agevolativa ed eventuali spunti difensivi.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ACCERTAMENTO

Ravvedimento speciale: l'Agenzia esclude le violazioni rilevabili dai controlli automatizzati

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



È stata pubblicata dall'Agenzia delle entrate la [circolare 2/E/2023](#), finalizzata ad illustrare le misure previste dalla cd. **“Tregua fiscale”**.

Di seguito si riportano, in **tabelle di sintesi**, alcuni dei **chiarimenti** ritenuti di più ampio interesse, dovendo tuttavia evidenziare che alcune delle conclusioni raggiunte si ritengono **poco condivisibili**.

Ravvedimento speciale

[Articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022](#)

Le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (e precedenti), possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni. Il versamento può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo.

Si chiarisce che **“non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali”**.

L'Agenzia delle entrate, quindi, affronta la confusa formulazione normativa finendo per **escludere, in pratica, tutti gli omessi versamenti** (nonché le altre violazioni contestabili con avvisi bonari ai sensi dei citati articoli 36-bis e il 54-bis).

Invero, la **norma** espressamente esclude le violazioni **“definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173”**, che, come noto, **non coincidono esattamente con tutte le violazioni rilevabili ai sensi dei richiamati articoli 36-bis e 54-bis**, essendo le sanatorie limitate a specifiche annualità o a rateazioni ancora in corso, e, in ogni caso, a violazioni già contestate.

In altre parole, mentre **la norma esclude soltanto le violazioni da avvisi bonari “definibili”** (e che, quindi, presentano tutti gli specifici requisiti di cui ai commi 153 e seguenti), **la circolare, con un'interpretazione non condivisibile in quanto non supportata nemmeno dalla lettera della norma, esclude tutte le violazioni “rilevabili” da avvisi bonari**.

Possono essere regolarizzate le **violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali**

“prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (esempio, ai fini Iva, **l’omessa fatturazione**).

Si ricorda che, come previsto per il ravvedimento “ordinario” **non si applica il principio del cumulo giuridico**.

Il pagamento delle somme dovute può avvenire anche **mediante compensazione nel modello F24** (essendo questa possibilità ammessa anche nel caso di ravvedimento ordinario).

Non si applica il regime dei lievi adempimenti di cui all'[articolo 15-ter D.P.R. 602/1973](#).

La stessa Legge di bilancio prevede l’emanazione di un **provvedimento** del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle sue modalità di attuazione.

Nella circolare, tuttavia, viene fatto **pieno rinvio alle norme sul ravvedimento “ordinario”** e si ritiene, dunque, che **non siano necessarie ulteriori disposizioni attuative**; viene prevista soltanto l’emanazione di una futura **risoluzione** per l’individuazione dei **codici tributo**.

Regolarizzazione delle violazioni formali

[Articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022](#)

Possibilità di regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi.

Cosa sono le **“violazioni formali”**?

Tendenzialmente sono quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto **sanzioni** amministrative pecuniarie entro **limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento** di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Sono violazioni, inoltre, che sono **suscettibili di ostacolare l’attività di controllo**, anche potenzialmente (in quanto, in caso contrario, si dovrebbe parlare di **violazioni meramente formali**, non punibili).

L’Agenzia delle entrate, citando anche la precedente [circolare 11/E/2019](#), richiama quindi alcuni **esempi** di violazioni definibili, tra le quali rientrano, per citarne alcune, l’omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche Iva** (con imposta versata regolarmente), l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat**, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al **sistema tessera sanitaria**, l’omessa comunicazione della **proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca**, l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti **l’inversione contabile**, in assenza di frode.

Sono **sanabili le violazioni già contestate**, purché l’atto **non sia già divenuto definitivo** al 1° gennaio 2023.

Sono **escluse** dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a **perfezionare alcuni tipi di opzioni** per le quali **non è sufficiente il comportamento concludente** e per le quali può quindi operare solo la **remissione in bonis**.

Pertanto, ad esempio, tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra anche la **certificazione Enea** richiesta per beneficiare della detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

Non sono suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali afferenti ad **ambiti impositivi diversi** da quelli espressamente indicati dal comma 166, ovvero diverse dalle violazioni in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (ad esempio, **violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione**).

Definizione agevolata delle liti pendenti

[Articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022](#)

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia.

Possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni), ma **anche quelle inerenti atti meramente riscossivi**.

Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile.

ISTITUTI DEFLATTIVI

La definizione agevolata delle controversie tributarie nei vari gradi di giudizio

di Angelo Ginex

OneDay Master

NUOVA “PACE FISCALE”: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

Scopri di più >

La **L. 197/2022** (c.d. **Legge di Bilancio 2023**) ha introdotto **molteplici misure** di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le diverse misure fiscali essa contempla la **definizione agevolata** delle **controversie tributarie** pendenti in ogni stato e grado del giudizio, oggetto, tra l'altro, della **recentissima** [circolare 2/E/2023](#).

Più precisamente, le controversie tributarie in cui è parte **l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, pendenti in **primo grado** alla data del **1° gennaio 2023**, possono essere definite con il **pagamento del 90 per cento del valore della controversia**.

Le liti relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** dovrebbero poter essere definite con il **pagamento del 40 per cento del valore della controversia**.

La definizione agevolata trova applicazione alle controversie in cui il **ricorso in primo grado** è stato **notificato** alla controparte **entro la data del 1° gennaio 2023**.

Per quanto concerne il giudizio di **secondo grado**, le controversie tributarie in cui è parte **l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, pendenti alla data del **1° gennaio 2023**, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il **pagamento di un importo pari al valore della controversia**. Tuttavia, se **l'agenzia fiscale è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado** depositata entro il **1° gennaio 2023**, le controversie tributarie possono essere definite con il **pagamento del 40 per cento del valore della controversia**.

Invece, nel caso di **accoglimento parziale** del **ricorso di primo grado** o comunque di **soccombenza ripartita** tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto **per intero relativamente alla parte**

di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Le liti relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** dovrebbero poter essere definite con il **pagamento del 15 per cento** del valore della controversia in caso di **soccombenza** della competente **Agenzia fiscale** nella pronuncia di **primo grado**, se relativa al merito o all'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il **pagamento del 40 per cento negli altri casi**.

Infine, nel giudizio in Cassazione, le controversie tributarie in cui è parte **l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data del 1° gennaio 2023**, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il **pagamento del 15 per cento** del valore della controversia se la competente Agenzia fiscale è risultata **soccombente** nella pronuncia di **secondo grado depositata alla data del 1° gennaio 2023**; nella ipotesi in cui, invece, la competente Agenzia fiscale sia risultata **soccombente in entrambi i precedenti gradi di giudizio**, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere definite con il **pagamento del 5 per cento** del valore della controversia.

Le liti relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** dovrebbero poter essere definite con il **pagamento del 15 per cento** del valore della controversia in caso di **soccombenza** della competente Agenzia fiscale nella pronuncia di **secondo grado**, se relativa al merito o all'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il **pagamento del 40 per cento negli altri casi**.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la **definizione agevolata in generale**, **non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni** qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

La **definizione agevolata** in parola si applica alle controversie per le quali alla data di presentazione della domanda il **processo non si sia concluso con pronuncia definitiva**.

La definizione agevolata si **perfeziona** con la presentazione della relativa **domanda** e con il **pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023**. È altresì contemplata la possibilità di **dilazionare** il pagamento.

Viene invece **esclusa la compensazione** prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Infine, sono **escluse** dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte le **risorse proprie tradizionali** e **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione**, nonché le **somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato**.

CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata per la crisi di impresa: la strategica figura dell'esperto

di Francesca Dal Porto



Una delle figure più nuove ed interessanti, nell'ambito della crisi di impresa, è quella **dell'esperto nominato nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**.

Tale nuovo istituto, introdotto col D.L. 118/2021, e ora disciplinato nell'ambito del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, agli [articoli 12](#) e ss., appare come una delle più importanti e recenti novità nel panorama del diritto della crisi, anche e soprattutto alla luce del fatto che, con l'ultima versione del codice, **sono venute meno** buona parte delle norme originariamente previste e volte a definire quelle **“procedure di allerta”, compresa la composizione assistita della crisi**, che in qualche modo avevano l'obiettivo di **intercettare con tempestività le situazioni di difficoltà**; continuano invece ad essere previste le **segnalazioni** per la anticipata emersione della crisi disciplinate agli [articoli 25 octies e ss. del CCII](#).

L'[articolo 12](#) del codice precisa che l'esperto, di cui l'imprenditore chiede la nomina, **ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati**, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, di cui al comma 1, in cui l'impresa si trovi.

Si tratta, dunque, in primo luogo di una **figura di negoziatore** che deve agevolare la composizione di diverse esigenze ma tutte accomunate dal medesimo obiettivo: ottenere il superamento delle condizioni di squilibrio che rendano probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa e che quindi rischino di condurre la stessa a non poter irrimediabilmente rispettare le obbligazioni assunte verso i creditori.

Proprio per questo si richiedono all'esperto una serie di **requisiti che ne garantiscano l'indipendenza** rispetto alle parti in causa ([articolo 16 CCII](#)).

Si ribadisce nel [comma 2 dell'articolo 16](#) che **l'esperto**:

- è terzo rispetto alle parti;
- opera in modo **professionale, riservato, imparziale e indipendente**.

Accanto a tale ruolo è però richiesto all'esperto anche un intervento più tecnico: il comma 2 dell'articolo 16 prevede che l'esperto debba **verificare la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore**, chiedendo al medesimo, e ai creditori, tutte le ulteriori informazioni utili e necessarie.

A questo fine, **l'esperto può avvalersi anche di soggetti dotati di specifica competenza** e di un revisore legale, purché non legati alle parti interessate da rapporti di natura personale o professionale.

A questo proposito è precisato che **la figura dell'esperto non è comunque equiparabile al professionista indipendente incaricato dal debitore**, nell'ambito di uno qualsiasi degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal codice.

Tale specifica ha probabilmente l'obiettivo di **evitare che siano attribuite all'esperto responsabilità analoghe a quelle dell'attestatore**: ad esempio, il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali.

Tuttavia, la **verifica di coerenza** che gli è richiesta è comunque assai gravosa, vista la mole e il livello di dettaglio delle informazioni che l'imprenditore è tenuto a fornire già in fase di avvio.

In particolare, **l'esperto**, appena nominato, potrà accedere alla **piattaforma telematica** sulla quale l'imprenditore, al momento di presentazione dell'istanza, avrà provveduto ad inserire una serie di **documenti** ([articolo 17, comma 3, CCII](#)) tra cui: bilanci di esercizio, dichiarazioni dei redditi, situazione contabile aggiornata; un progetto di piano di risanamento; una relazione sull'attività esercitata, recante un piano finanziario per i successivi sei mesi; il certificato unico dei debiti tributari e contributivi; ecc..

L'**analisi tecnica** che l'esperto dovrà porre in essere è quindi piuttosto corposa: anche se non deve attestare la veridicità dei dati, deve comunque farsi un'idea preventiva circa la **coerenza dei dati contabili storici e prospettici forniti**.

Per questo serviranno indubbie competenze tecniche.

In particolare, il [comma 5](#) dell'articolo 17 chiede espressamente all'esperto di **valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento**.

La questione è complessa e delicata: l'esperto, sulla base dei dati contabili storici e delle altre informazioni acquisite, dovrà valutare la **"fattibilità" del piano di risanamento presentato**, cercando di capire se poggia su basi verosimili o meno.

Si chiede, in sostanza, all'esperto una valutazione analoga a quella che è chiesta al

commissario giudiziale del concordato preventivo, nel momento in cui deve redigere la relazione ex [articolo 105 CCII](#), anche se la finalità è diversa.

Il **commissario** ha il compito di **informare i creditori**, circa la fattibilità della proposta, per consentire loro di esprimere o meno un consenso informato in merito al piano formulato dal debitore.

Nella composizione negoziata, invece, la responsabilità dell'esperto è forse ancor più grande: se l'esperto ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, allora incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le **possibili strategie di intervento** fissando i successivi incontri.

Nel caso in cui invece, **l'esperto non ravvisi concrete prospettive di risanamento**, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che **dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata**.

Sta dunque all'esperto valutare se l'istanza presentata ha solide fondamenta per poter andare avanti o meno, potendo fin da subito bloccare il percorso.

L'esperto ha anche un **ruolo propositivo**: nel senso che nel corso delle trattative può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, anche il contenuto dei contratti in essere tra le stesse, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute.

L'esperto ha un **ruolo di ausilio nei confronti del Tribunale**, tutte le volte in cui gli è richiesto un **parere**: si pensi al caso della valutazione da parte del Tribunale della **concessione delle misure protettive e cautelari**, all'esperto è richiesto di esprimere il **proprio parere sulla funzionalità** delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.

All'esperto è attribuito anche un **compito di supervisione nella attività di gestione**: infatti, nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

L'[articolo 20 CCII](#) tuttavia chiede **all'imprenditore di informare preventivamente l'esperto**, per iscritto, **del compimento di atti di straordinaria amministrazione** nonché dell'esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto, quando ritiene che **l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento**, è tenuto a segnalarlo per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto che può iscrivere il proprio **dissenso** nel registro delle imprese.

Non va dimenticato, infine, che l'esperto è altresì la **figura chiave che può consentire l'accesso o meno dell'impresa al concordato semplificato**, ex [articolo 25 sexies CCII](#).

Quando l'esperto, infatti, nella **relazione finale** dichiara che le trattative si sono svolte secondo **correttezza e buona fede**, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'[articolo 23, commi 1 e 2, lettera b\) CCII](#) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare una **proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione** e ai documenti indicati nell'[articolo 39 CCII](#).

È dunque rimessa alla valutazione dell'esperto anche la possibilità di accesso a tale interessante opportunità per l'impresa debitrice.

IVA

La detrazione dell'Iva relativa ad acquisti effettuati nel 2022

di Laura Mazzola



Le **fatture relative ad acquisti effettuati nell'anno 2022**, ma **ricevute nel 2023**, permettono la **detrazione dell'imposta solo nell'anno di ricevimento**.

L'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) subordina il **diritto alla detrazione dell'imposta** al verificarsi di un **doppio requisito sostanziale e formale**.

In particolare, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate, con la [circolare 1/E/2018](#), il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della **duplice condizione**:

- **sostanziale, ossia collegata all'esigibilità dell'imposta**, coincidente con l'effettuazione dell'operazione in base ai criteri di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#);
- **formale, ossia collegata al possesso di una valida fattura**, redatta conformemente alle disposizioni di cui all'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#).

Inoltre, l'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#), concede la **possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese, successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ne deriva che, in generale, nel caso di **cessione di beni**, verificata l'effettuazione dell'operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, **per poter detrarre l'imposta è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo**.

Tenendo conto che la fattura potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, **è concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva, relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad

operazioni effettuate nell'anno precedente.

In altri termini, è ammessa nella **liquidazione**, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo, anche l'Iva relativa alle **operazioni realizzate nel mese precedente, ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data**.

Tale facoltà non è, però, estesa alle operazioni effettuate in un anno d'imposta, le cui **fatture sono ricevute nell'anno successivo**.

In tal caso, infatti, **il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato soltanto nell'anno in cui è ricevuta la fattura**.

L'**identificazione della data di ricezione** della fattura rappresenta, pertanto, un momento rilevante ai fini dell'identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l'imposta.

Tale data è quella in cui **il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate consegna la fattura al destinatario**.

Si supponga, ad esempio, di aver acquistato dei beni in data 27 dicembre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa il 31 dicembre 2022 e ricevuta il 3 gennaio 2023; l'imposta relativa è ammessa in detrazione nell'anno 2023, ossia nell'anno in cui si verificano entrambi i presupposti (sostanziale e formale).

L'imposta, quindi, concorre alla **prima liquidazione Iva 2023**.

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come cercare nuovi clienti su LinkedIn per un commercialista

di Luca Bozzato



Sherlock Holmes sosteneva che il posto migliore per nascondere le cose è in bella vista.

Anche **LinkedIn** è d'accordo e infatti nasconde in bella vista la **funzione più importante di tutte: la ricerca avanzata**.

La ricerca avanzata è una delle **funzioni gratuite più potenti** sulla piattaforma, che però pochi conoscono.

Non solo: è **costantemente aggiornata** con nuove funzioni che prima era appannaggio di profili *premium* e che periodicamente LinkedIn mette a disposizione anche a chi non ha accesso alle piattaforme a pagamento.

La **possibilità di filtrare per dimensioni aziendali**, ad esempio, è stata a lungo tempo solo a pagamento mentre ora è disponibile per qualunque utente col profilo LinkedIn free.



Grazie a questa funzione puoi **allargare la tua rete professionale** con **nuovi contatti** che rientrano nella tua area di interesse.

La ricerca avanzata LinkedIn è uno strumento importante per il commercialista perché:

- **identifica persone che parlano di temi inerenti alla tua professione;**
- **intercetta persone e contenuti che trattano argomenti di rilievo per il mercato e per i tuoi clienti;**
- **può metterti in contatto con potenziali clienti che stanno cercando il supporto che**

offri.

Inoltre, con la ricerca avanzata puoi:

- **trovare nuovi collaboratori** o collaboratrici da inserire in Studio;
- **cercare nuovi partner** con cui collaborare anche in altre regioni d'Italia per allargare la tua influenza e il tuo giro d'affari.

Ma soprattutto perché:

- **ti dà la lista di tutti i potenziali clienti della tua area presenti su LinkedIn!**
- **ti mostra i clienti dei tuoi concorrenti!**

E tutto questo, lo ripeto: gratis.

Certo, se sei uno Studio di grandi dimensioni e hai più di una persona che si occupa di creare rapporti con i clienti, potresti voler optare per un abbonamento *Sales Navigator Team* per coordinare il lavoro commerciale creando un database di contatti LinkedIn di proprietà dello Studio e non dei commerciali.

Nel 90% dei casi, tuttavia, la **ricerca avanzata è più che sufficiente per trovare tutte le persone che ti interessano** e cominciare a creare una relazione con esse.

Andiamo a vedere come si fa.

Trovare clienti *online* ideali per un commercialista su LinkedIn

Prima di attivare la ricerca è importante avere chiaro **chi stiamo cercando**. Come professionista o come Studio potresti ritenere che tutti clienti potenziali, ma facciamo uno sforzo di astrazione.

Se sei un **commercialista *freelance*** e quindi limitato dal fattore tempo è probabile che i tuoi clienti abbiano una **ridotta complessità organizzativa**: parleremo quindi con altri professionisti oppure con aziende di dimensioni ridotte. All'interno di questa cerchia di contatti magari ci sono delle similarità (geografia, settore, albo professionale) che spiccano: quella è la nicchia profittevole su cui puntare.

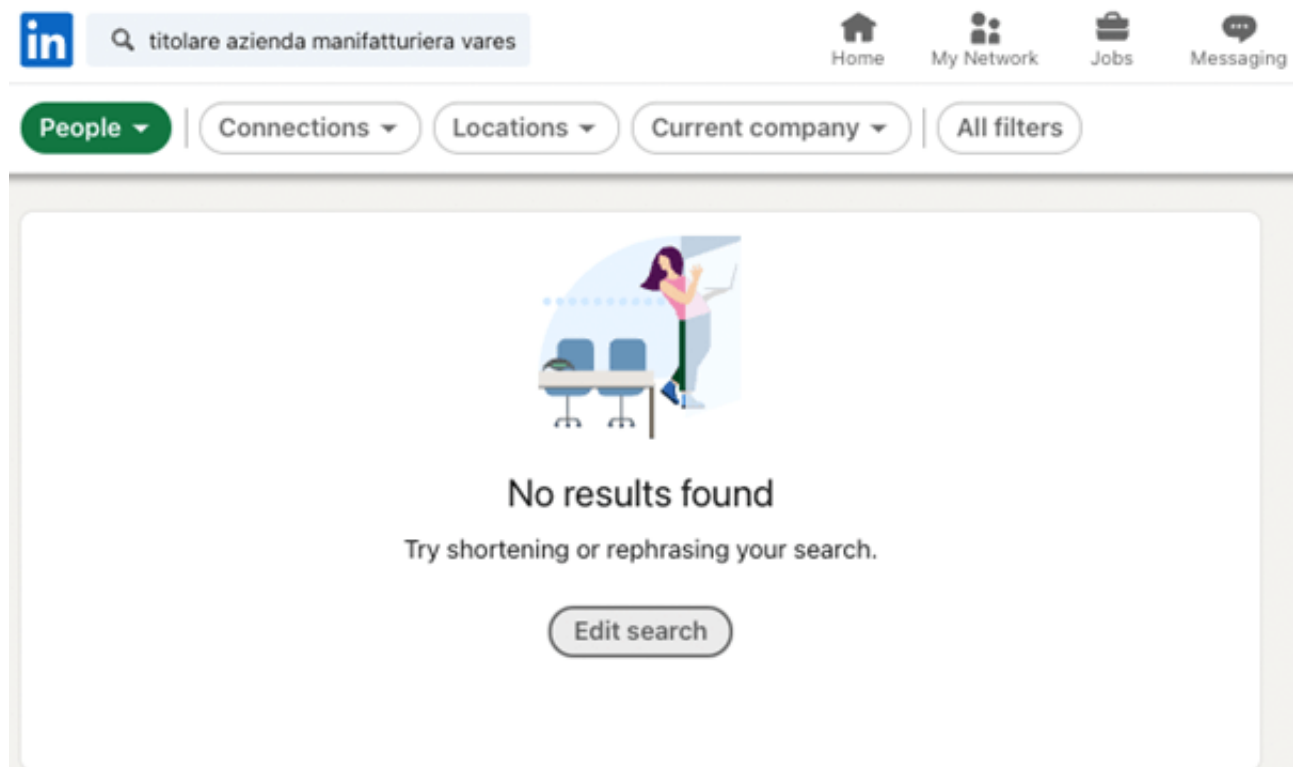
Oppure hai deciso di seguire **pochi, grandi clienti**. Su LinkedIn ti servirebbero solo altri 10 contatti buoni in un anno con altrettante grandi aziende, per chiudere 1 nuovo cliente l'anno e sostituire il cambio fisiologico del parco clienti. Bene, il tuo referente all'interno di queste grandi aziende è il tuo target per la ricerca avanzata.

Magari come Studio siete **specializzati in seguire dell'Import / Export**, che ha regole precise e su cui la vostra esperienza verticale è apprezzata: cercare su LinkedIn aziende che si muovono in quel settore vi facilita sicuramente il lavoro.

Per comodità fingiamo di voler cercare il Titolare di un'azienda nel settore manifatturiero in Provincia di Varese.

Questa è la ricerca più base che possiamo fare su LinkedIn: titolo professionale + settore + area geografica.

Vediamo cosa succede facendo una **ricerca verbatim su LinkedIn**: scriviamo "titolare azienda manifatturiera varese" su LinkedIn, clicchiamo "Invio" e assicuriamoci di selezionare il **filtro "People"** per focalizzare la ricerca sui risultati di persone.



Come puoi notare, LinkedIn ci dice che non ha trovato alcun profilo!

Com'è possibile? Il fatto è che LinkedIn cerca queste parole nel profilo della persona e su LinkedIn c'è 1 solo profilo che ha le parole "titolare" + "azienda" + "manifatturiera" + "varese" nel suo profilo.

Un trucco da sapere per fare una ricerca efficace è di lasciare vuoto il campo *keyword*, cioè la barra bianca in alto.

Questo si ottiene semplicemente cliccando il filtro di ricerca e facendo "Invio" come prima

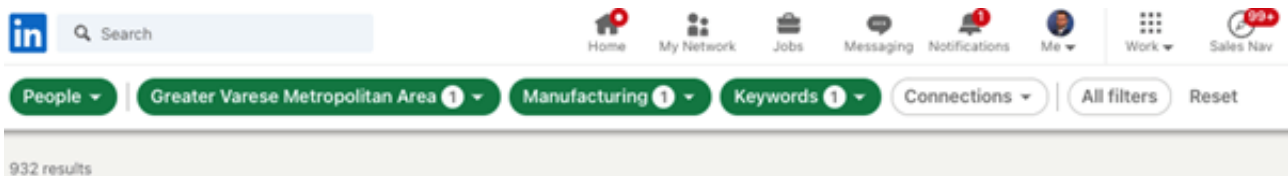
cosa, per produrre una ricerca vuota

(come mostrato nella prima immagine di questo articolo).

A questo punto, dopo aver filtrato per “people”, posso aprire “**All Filter**” (Tutti i filtri) per aprire, appunto, tutti i filtri.

Giunti qui, possiamo usare:

- il filtro “**Locations**” per selezionare la provincia di Varese,
- il filtro “**Industry**” per selezionare il settore Manifatturiero
- e il “**Job Title**” Titolare per segnalare a LinkedIn che mi servono persone che dichiarano di essere i titolari di aziende a Varese nel settore manifatturiero.



LinkedIn mi suggerisce ora che ci sono ben **932 profili** che risultano Titolari di aziende nel settore Manifatturiero in Provincia di Varese.

Circoscrivendo le informazioni ho trovato le persone che mi interessano. Sono tutte? Certo che no! Alcuni Titolari di azienda potrebbero avere un job title più comune, come “Imprenditore” o “Imprenditrice”. Alcuni potrebbero aver scritto “Proprietario”.

Se infatti inserisco TITOLARE OR IMPRENDITORE OR IMPRENDITRICE OR PROPRIETARIO trovo ora 1.600 profili!

Quella che ho usato qui si chiama **stringa booleana** e consente di **unire più valori**: la **funzione OR (sempre in maiuscolo)** fa capire a LinkedIn che voglio incontrare persone che nell’ambito manifatturiero in provincia di Varese siano titolari O imprenditori O imprenditrici O proprietari. Indipendentemente da come si definiscono su LinkedIn, voglio parlare con loro!

A questo punto ho **filtrato per “Connections” di secondo livello** per capire a quanti imprenditori della zona posso arrivare grazie alle mie connessioni professionali: 89 su 1.600.

Il numero è molto basso e infatti io ho pochi contatti nella provincia di Varese, che ho scelto apposta per questo motivo. Tuttavia, se parlassi con 89 imprenditori della zona che posso conoscere tramite referenze, quanti di questi potrei trasformare in clienti entro la fine dell’anno?

Allo stesso modo posso **usare la ricerca LinkedIn per mappare le aziende del territorio** e trovare i loro referenti – basta **filtrare per “Companies” anziché per “People”**. Su Varese ci sono 250 aziende registrate su LinkedIn.

Secondo i dati ci sono circa 87,000 imprese registrate nella provincia di Varese. Questo significa che circa lo 0,3% ha una pagina ufficiale. Di queste imprese, solo il 2% dei titolari ha compreso l'importanza di stare su LinkedIn e ha una presenza con un profilo attivo.

In valore assoluto, tuttavia, questo significa che se sono un commercialista di Varese che lavora con i titolari d'azienda **ho 1,600 titolari da aggiungere alla mia rete professionale e trasformare in clienti.**

